

DELIBERAZIONE del Consiglio di Amministrazione N. 5/2020 del 28/01/2020

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
DI VALORE STIMATO INFERIORE A € 40.000**

(ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
c.d. *Codice dei contratti pubblici* e delle Linee Guida ANAC 4/2016 e s.m.i.)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di acquisizione di servizi e forniture di valore stimato inferiore a € 40.000 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ad esclusione di quelle disciplinate dal "Regolamento per l'utilizzo degli spazi e la fruizione dei servizi" di Tecnodal Srl, società locatrice degli spazi della sede operativa dell'Azienda presso il Polo Tecnologico di Dalmine.
2. L'Azienda ha facoltà di avvalersi degli strumenti di acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) e di adesione diretta alle convenzioni pubblicate da Consip Spa sul portale degli Acquisti in Rete PA.
3. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice Etico vigenti adottati in osservanza della legge n. 190/2012 e s.m.i., nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
4. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dall'art.12 del Regolamento di Contabilità e Economato. Il Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice.
5. Per quanto riguarda l'eventuale affidamento di lavori si fa riferimento al Regolamento per l'acquisizione di lavori (servizi e forniture) della Camera di Commercio di Bergamo, in quanto l'esecuzione di lavori diversi dall'ordinaria manutenzione non è di competenza dell'Azienda, che usufruisce dei locali in Bergamo in cui ha sede, in ragione di un contratto di comodato d'uso gratuito.

Art. 2

Principi

1. Le procedure di affidamento e di esecuzione dei servizi e forniture sono espletate nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 30, 34, 36 e 42 del Codice come meglio specificati nelle Linee guida ANAC n.4/2016 e s.m.i.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Nessuna acquisizione di forniture e servizi può essere artificialmente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento.
4. Tutti gli atti delle procedure sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice. L'Azienda Speciale assicura il rispetto di tale principi provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del Codice, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

Art. 3

Responsabile unico del procedimento – RUP

Il RUP dell'Azienda Speciale è individuato nella figura del direttore.

Art. 4

Acquisizione di servizi e forniture

Ferma restando la possibilità di procedere all'affidamento diretto prevista dell'art. 36 c. 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali, adotta la seguente prassi:

- a) fino a € 1.000 Iva esclusa: l'affidamento dovrà essere preceduto dalla presentazione del preventivo da parte del fornitore individuato, nel rispetto dei principi di rotazione, a seguito di un confronto semplificato con le condizioni economiche di mercato, con i precedenti affidamenti analoghi di Bergamo Sviluppo o con analoghi affidamenti effettuati da altre stazioni appaltanti;
- b) Tra € 1.001 e € 5.000 Iva esclusa: l'affidamento dovrà avvenire preferibilmente previa acquisizione di almeno due preventivi, anche mediante il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto;
- c) Tra € 5.001 e € 39.999 Iva esclusa: l'affidamento dovrà avvenire previa acquisizione di tre o più preventivi.

E' possibile la consultazione di **un unico operatore economico** nei seguenti casi:

- a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale oppure, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio all'Amministrazione);
- b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, al prezzo più basso tra le offerte a catalogo;
- c) il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico, accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;
- d) per circostanze di somma urgenza.

I contratti per gli acquisti di importo superiore a € 5.000 Iva esclusa si stipulano previa determinazione di affidamento. Al di sotto di tale soglia il contratto può essere formalizzato con l'ordinativo emesso dall'Economo.

Art. 5

Requisiti degli operatori economici

Gli operatori economici per poter essere destinatari di affidamenti da parte dell'Azienda Speciale devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria.

I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Azienda Speciale può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 6

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene adottando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 c. 4 lett. c) del Codice dei contratti pubblici.
2. L'esame delle offerte e la scelta del contraente sono effettuati dal Responsabile unico del procedimento con il supporto dell'Economo.
3. Non è obbligatoria la verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'articolo 97 del Codice; tuttavia l'Azienda può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, chiedendo chiarimenti all'operatore economico.

Art. 7

Stipula del contratto

Il contratto è stipulato mediante scambio di lettera di incarico o ordinativo di fornitura, anche tramite l'utilizzo delle piattaforme elettroniche, nonché mediante sottoscrizione di scrittura privata redatta dalle parti.

Il contratto deve contenere:

- a) le specifiche della fornitura
- b) il prezzo unitario, totale o a corpo della fornitura
- c) le condizioni di esecuzione
- d) le modalità e i tempi di pagamento
- e) le clausole, gli impegni e le informazioni previsti per garantire il monitoraggio e la tracciabilità finanziaria, in conformità alla normativa vigente (art.3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.)
- f) la facoltà di risolvere lo stesso da parte dell'Azienda nei casi in cui l'appaltatore venga meno ai patti contrattuali o trasgredisca alla normativa vigente;

Nel caso di acquisti rientranti nella gestione delle minute spese, il contratto si perfeziona con il pagamento in contanti ovvero con carta di credito.

Art. 8

Verifica di conformità

1. Il RUP o il Referente interno destinatario della fornitura o l'Economo possono dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.
2. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
3. In via eccezionale, il RUP può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
4. Le forniture rifiutate in fase di verifica della conformità sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.
7. Il pagamento delle fatture elettroniche è subordinato alla verifica del DURC dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 30 giorni. In caso di inadempimento l'Azienda Speciale provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'articolo 30 del Codice.
8. I pagamenti sono disposti, se la norma o il contratto non prevedono diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.
5. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet di Bergamo Sviluppo nella sezione amministrazione trasparente.